REGIONE DEL VENETO
ULSS3 SERENISSIMA

**Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. n. 22 del 16.8.2002 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima e l'erogatore privato Poliambulatorio Vespucci S.r.l. accreditato per funzioni esercitate in regime ambulatoriale – CIG Z313B21EA3**

Premesso:

- che la società Poliambulatorio Vespucci S.r.l. è soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria per Poliambulatorio specialistico e ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione, recupero e rieducazione funzionale (codice B5) con provvedimento del Comune di Chioggia n. 53 del 6/12/2007 rinnovato il 14/06/2017 e da ultimo rinnovato con provvedimento n. 990 del 10/01/2023 e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14/08/2019 n. 1201 e 1831 del 6/12/2019, che per l'erogatore di cui trattasi è prorogato in forza dell'art. 19 co. 2 della L.R. 22/2002 fino al 15/05/2023 e che dal 16/05/2023 è stato rinnovato con DGRV 548 del 9/05/2023, per l'erogazione delle seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: 32 - Neurologia; 52 - Dermosifilopatia; 56 - Medicina fisica e riabilitazione - che, in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alle DGRV numeri 1765/2012 e s.m.i. e 101/2022, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'AULSS 3 Serenissima ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità a cura dell'Aulss;
- che con nota regionale n. 483264 del 27/11/2018 è stato confermato "in capo alle Aziende" […] UU.LL.SS. "la prosecuzione del pagamento diretto verso i soggetti accreditati fino al completamento del percorso operativo intrapreso dall'Azienda Zero".
- che in data 09/03/2023 è stata richiesta alla Prefettura competente Informazione Antimafia ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. e che si procede alla stipula del presente accordo contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 co. 3 del D. Lgs. medesimo;
- che con nota regionale n. 490124 del 30/11/2018 sono state "Richiamate le funzioni spettanti a Azienda Zero (art. 2 comma 1 lr 19/2016), in particolare la gestione di attività tecnico- specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario riguardante le

infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT", è stata considerata "la determinazione degli indirizzi dell'Azienda Zero per l'anno 2018 (dgr n. 555/2018)," e con medesima nota la Regione del Veneto ha chiesto alle Aziende UU.LL.SS. di farsi promotrici presso le strutture private accreditate della possibilità, prevista dal comma 8 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di individuare, dal 1 gennaio 2019 Azienda Zero quale soggetto terzo per la trasmissione telematica al ministero dell'economia e finanza dei dati riguardanti l'erogazione di prestazioni specialistiche, prevedendo eventualmente tale modalità di delega negli accordi contrattuali;

- quanto stabilito dall'art. 10 della Legge dell'8 marzo 2017 n. 24 in tema di obbligo di assicurazione;
- quanto stabilito dell'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), nella sua formulazione di cui al D.Lgs. 82/2005;
- quanto stabilito dall'art. 38 co. 9 della Legge Regionale del 30 dicembre 2016 n. 30 in tema di Centro Unico di Prenotazione;
- quanto stabilito dalla DGRV 101/2022:
  - Considerata la particolarità del contesto epidemico e delle sue conseguenze nell'erogazione delle prestazioni a causa sia della varie sospensioni dell'attività programmata intervenute sia della

modificazione dei fabbisogni, non si ritiene opportuno procedere con l'assegnazione e la liquidazione mensile (in dodicesimi) del tetto di spesa nei confronti di ciascun erogatore privato;

- la completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale, delle agende delle prestazioni ambulatoriali è vincolante al fine dell'utilizzo, da parte di ciascun singolo erogatore privato, dei tetti di spesa assegnati;
- si conferma l'obbligo, in capo agli erogatori privati accreditati, di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi, nonché l'adeguamento degli applicativi in uso in modo da potersi interfacciare con i sistemi CUP aziendali secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto SIO;

- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165:
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione delle prescrizioni di cui al primo periodo del medesimo comma 16-ter

dell'art. 53 del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 pubblicato il 31/12/2022;
- quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1397 del 11/11/2022 in tema di assistenza specialistica ambulatoriale nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto, per il biennio 2022-2023;
- quanto previsto al punto 3.5 delle Linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 riportate nella determinazione n.4 del 7 luglio 2011 ed aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.

Tutto ciò premesso

tra

L'Azienda Ulss n. 3 Serenissima (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dr. Edgardo Contato con sede legale a Venezia Mestre in via Don Tosatto n. 147, c.f. e p.iva 02798850273

e

la società Poliambulatorio Vespucci S.r.l. con sede legale a Padova via Guizza, 57/A, c.f. e p.iva C.F. 00911750271 e P.IVA 02245170283 nella persona del

sig. Bortolato Mario in qualità di Legale Rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente

**ACCORDO CONTRATTUALE**

**Art. 1 – Tipologia e volume delle prestazioni**

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo (~~secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.~~ parte barrata sospesa ex DGRV 101/2022, come descritto in premessa).

**Art. 2 - Obblighi dell'erogatore**

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente

accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo – contabile;
- si impegna in particolare all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
    - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
    - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
    - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
    - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
    - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
    - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel

rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;

- mantenimento ed adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

- si impegna ad adempiere a quanto previsto dalla Nota Regionale n. 132183 del 27/03/2015 avente ad oggetto "Decreto Ministeriale 2 novembre 2011 "De materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del Decreto Legge n. 78 del 2010 (Progetto tessera sanitaria)". Entrata a regime della de materializzazione della ricetta S.S.N. (modello rosso) per la prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e laboratorio. Linee guida – aggiornamento." e s.m.i.;
- come previsto dalla Nota Regionale n. 490124 del 30/11/2018 e secondo le indicazioni operative fornite dalla Azienda Zero, può avvalersi della facoltà, prevista dal comma 8 dell'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, di individuare Azienda Zero

medesima quale soggetto terzo per la trasmissione telematica al ministero dell'economia e finanza dei dati riguardanti l'erogazione di prestazioni specialistiche, impegnandosi fin d'ora a prestare apposita delega finalizzata all'invio del dati;

- si impegna ad adempiere a quanto previsto dalla DGRV 101/2022:
    - la completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale, delle agende delle prestazioni ambulatoriali è vincolante al fine dell'utilizzo, da parte di ciascun singolo erogatore privato, dei tetti di spesa assegnati;
    - si conferma l'obbligo, in capo agli erogatori privati accreditati, di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi, nonché l'adeguamento degli applicativi in uso in modo da potersi interfacciare con i sistemi CUP aziendali secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto SIO;
- come previsto dal decreto del direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 3 del 12/01/2023, si impegna all'osservanza della vigente regolamentazione in materia di controlli dell'attività sanitaria della Regione Veneto richiamando, in particolare, il dovere di:
    - predisporre il piano dei controlli interni annualmente e secondo le scadenze previste dalla normativa vigente;
    - caricare il piano dei controlli interni nel portale regionale;

- effettuare i controlli interni e caricare il report dei controlli nel portale regionale secondo le scadenze previste dalla normativa vigente;
- caricare i verbali dei controlli interni nel portale regionale.

La mancata osservanza di quanto sopra previsto in materia di controlli dell'attività sanitaria della Regione Veneto può essere valutata quale inadempimento contrattuale con eventuale sospensione/risoluzione dell'accordo;

- si impegna ad adempiere a quanto previsto al punto 3.5 delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 riportate nella determinazione n.4 del 7 luglio 2011 ed aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022) e all'art. 3 della L. 13-8-2010 n. 136 avente ad oggetto "Tracciabilità dei flussi finanziari" per quanto di competenza.

**Art. 3 – Obblighi dell'Azienda**

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura

privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero delle somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

**Art. 4 – Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. La revisione del Budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'Allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

**Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza**

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda, la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive – attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss territorialmente competente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'Azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Visto altresì quanto dispone l'art. 9 co. 2 della L.R. n. 1 del 24/01/2020: *"2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22,*

*è inserito il seguente:"3 bis. Lo schema tipo di accordo contrattuale tra soggetto accreditato e Azienda ULSS prevede quale causa di risoluzione di diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti della Giunta regionale.",* le parti si impegnano a recepire quanto ivi previsto, nonché ad integrare il presente contratto con quanto la Regione del Veneto prevederà.

Visto il punto 7 Allegato A del decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 3 del 12/01/2023 avente ad oggetto "Accordi contrattuali: aspetti inerenti i controlli dell'attività sanitaria", che prevede che la mancata osservanza di quanto richiesto nel punto 7 medesimo può essere valutata quale inadempimento contrattuale con eventuale sospensione/risoluzione dell'accordo.

L'erogatore si impegna ad accettare le eventuali modifiche al presente accordo contrattuale derivanti dall'adeguamento dell'ordinamento della Regione del Veneto alle disposizioni di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 previsto entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 pubblicato il 31/12/2022.

**Art. 6 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

**Art. 7 – Modifiche ed integrazioni all'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche od integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

**Art. 8 – Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

**Art. 9 – Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile ed alla normativa di settore.

Imposta di bollo assolta dall'erogatore privato accreditato con pagamento di F24, riportante nella SEZIONE ERARIO codice tributo 1552 e anno 2023.

Per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Il Direttore Generale - Dr. Edgardo Contato

Contratto firmato digitalmente ai sensi di legge.

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

Venezia Mestre,

# Allegato allo schema di Accordo Contrattuale

## relativo al periodo dall'1/01/2023 al 31/12/2023

**PRESTAZIONI in CONTRATTO**

**TRA AZIENDA Ulss 3 Serenissima E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO Poliambulatorio Vespucci S.r.l.**

Lo schema seguente riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente accordo

REGIONE DEL VENETO

ULSS3 SERENISSIMA

**Struttura Accreditata con sede presso il Distretto 4: Poliambulatorio Vespucci S.r.l.**
**Budget contrattato dall'01/01/2023 al 31/12/2023**

**MACROAREA: MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE**

| | PRESTAZIONI | | | | VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANCA SPECIALISTICA | CODICE | DEFINIZIONE | TARIFFA EURO | | NUMERO PRESTAZIONI | IMPORTO EURO | PRIORITA' |
| 56-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 81.92 | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO. | € 30,20 | | 1 | € 30,20 | B |
| | | | € 30,20 | | 1 | € 30,20 | C |
| | 89.01.W | VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO. | € 14,25 | | 430 | € 6.127,50 | C |
| | 89.7B.2 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. | € 20,50 | | 415 | € 8.507,50 | A |
| | | | € 20,50 | | 628 | € 12.874,00 | B |
| | | | € 20,50 | | 1.034 | € 21.197,00 | C |
| | 93.01.1 | VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE. | € 13,95 | | 1 | € 13,95 | C |
| | 93.04.1 | VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE. Bilancio articolare e muscolare generale | € 12,55 | | 2 | € 25,10 | C |
| | 93.05.5 | TEST STABILOMETRICO STATICO E/O DINAMICO SU PEDANA. Eseguito con apposito strumentario. | € 10,50 | | 2 | € 21,00 | A |
| | | | € 10,50 | | 4 | € 42,00 | B |
| | | | € 10,50 | | 7 | € 73,50 | C |
| | 93.11.5 | RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO. Per seduta di 30 minuti max. 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute) | € 5,85 | | 48 | € 280,80 | A |
| | | | € 5,85 | | 70 | € 409,50 | B |
| | | | € 5,85 | | 116 | € 678,60 | C |
| | 93.12.1 | RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE | € 11,15 | | 1.423 | € 15.866,45 | A |
| | | | € 11,15 | | 1.636 | € 18.241,40 | B |
| | | | € 11,15 | | 2.446 | € 27.272,90 | C |
| | 93.12.2 | RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA | € 22,35 | | 2.007 | € 44.856,45 | A |
| | | | € 22,35 | | 3.506 | € 78.359,10 | B |
| | | | € 22,35 | | 5.513 | € 123.215,55 | C |
| | 93.18.1 | ESERCIZI RESPIRATORI. Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute) | € 12,30 | | 8 | € 98,40 | A |
| | | | € 12,30 | | 12 | € 147,60 | B |
| | | | € 12,30 | | 20 | € 246,00 | C |
| | 93.19.3 | ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - La prestazione sostituisce cod. 93.19.1. Per seduta | € 11,15 | | 407 | € 4.538,05 | A |
| | | | € 11,15 | | 515 | € 5.742,25 | B |
| | | | € 11,15 | | 931 | € 10.380,65 | C |
| | 93.19.4 | ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - La prestazione sostituisce cod. 93.19.2. Per seduta collettiva di 20 minuti max 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute) | € 3,15 | | 45 | € 141,75 | A |
| | | | € 3,15 | | 67 | € 211,05 | B |
| | | | € 3,15 | | 112 | € 352,80 | C |
| | 93.22 | TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Incluso: Addestramento all' uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute) | € 13,95 | | 380 | € 5.301,00 | A |
| | | | € 13,95 | | 520 | € 7.254,00 | B |
| | | | € 13,95 | | 900 | € 12.555,00 | C |
| | 93.40.2 | MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO. | € 22,35 | | 28 | € 625,80 | A |
| | | | € 22,35 | | 41 | € 916,35 | B |
| | | | € 22,35 | | 70 | € 1.564,50 | C |
| | 93.71.7 | INQUADRAMENTO DISTURBI COMUNICATIVI E/O COGNITIVI - La prestazione sostituisce cod. 94.08.4. Valutazione, anche strumentale, disturbi deglutizione, disturbi fono-articolari funzionali e organici periferici (con test somministrati) Valutazione o test, anche strumentali, per afasia, sordità, dilessia, dislalia, balbuzie e funz. corticali sup. | € 40,50 | | 1 | € 40,50 | A |
| | | | € 40,50 | | 2 | € 81,00 | B |
| | | | € 40,50 | | 2 | € 81,00 | C |
| | 93.71.8 | RIABILITAZIONE LOGOPEDICA INDIVIDUALE - La prestazione sostituisce cod. 93.71.1, 93.71.3 E 93.72.1 (Rieducazione disturbi comunicativi e/o cognitivi). Trattamento disturbi della deglutizione con/senza ausili, fono-articolari, funzionali o organici periferici con/senza ausili, afasia, sordità, dislalia, balbuzie, disartria, dist. cort. sup. paz. grav. di. Seduta di 60 min (ciclo di dieci sedute). | € 27,90 | | 8 | € 223,20 | A |
| | | | € 27,90 | | 11 | € 306,90 | B |
| | | | € 27,90 | | 19 | € 530,10 | C |
| | 93.83 | TERAPIA OCCUPAZIONALE. Terapia delle attività della vita quotidiana Escluso: Training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78) Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute) | € 9,05 | | 222 | € 2.009,10 | A |
| | | | € 9,05 | | 288 | € 2.606,40 | B |
| | | | € 9,05 | | 514 | € 4.651,70 | C |
| **IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI CONTRATTATE 2023 - BRANCA 56** | | | | | | **€ 418.727,80** | |
| **IMPORTO TOTALE BUDGET 2023 - BRANCA 56** | | | | | | **€ 418.728,39** | |

REGIONE DEL VENETO
ULSS3 SERENISSIMA

**Struttura Accreditata con sede presso il Distretto 4: Poliambulatorio Vespucci S.r.l.**
**Budget contrattato dall'01/01/2023 al 31/12/2023**

**MACROAREA: BRANCHE A VISITA**

| | PRESTAZIONI | | | VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANCA SPECIALISTICA | CODICE | DEFINIZIONE | TARIFFA EURO | NUMERO PRESTAZIONI | IMPORTO EURO | PRIORITA' |
| 52 - DERMOSIFILOPATIA | 89.01.7 | VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 32 | € 456,00 | C |
| | 89.7A.7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA. Incluso: cod. 89.39.1 Osservazione in epiluminescenza | 20,5 | 105 | € 2.152,50 | A |
| | | | 20,5 | 140 | € 2.870,00 | B |
| | | | 20,5 | 107 | € 2.193,50 | C |
| | 91.90.4 | SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI E ALIMENTI (Prick test). Fino a 7 allergeni. | 12,55 | 20 | € 251,00 | A |
| | | | 12,55 | 40 | € 502,00 | B |
| | | | 12,55 | 30 | € 376,50 | C |
| | 91.90.5 | TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA [PATCH TEST]. Per singolo allergene (Fino a 20 allergeni) | 2,05 | 13 | € 26,65 | A |
| | | | 2,05 | 40 | € 82,00 | B |
| | | | 2,05 | 40 | € 82,00 | C |
| | 91.90.6 | TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA. (Fino a 12 allergeni). | 25,15 | 10 | € 251,50 | A |
| | | | 25,15 | 20 | € 503,00 | B |
| | | | 25,15 | 10 | € 251,50 | C |
| **IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI CONTRATTATE 2023 - BRANCA 52** | | | | | **€ 9.998,15** | |

| | PRESTAZIONI | | | VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANCA SPECIALISTICA | CODICE | DEFINIZIONE | TARIFFA EURO | NUMERO PRESTAZIONI | IMPORTO EURO | PRIORITA' |
| 32 - NEUROLOGIA | 89.01.C | VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] DI CONTROLLO. | € 14,25 | 81 | € 1.154,25 | C |
| | 89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test | € 20,50 | 108 | € 2.214,00 | A |
| | | | € 20,50 | 108 | € 2.214,00 | B |
| | | | € 20,50 | 108 | € 2.214,00 | C |
| | 93.08.S | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE | € 122,90 | 16 | € 1.966,40 | A |
| | | | € 122,90 | 16 | € 1.966,40 | B |
| | | | € 122,90 | 16 | € 1.966,40 | C |
| | 93.08.T | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO INFERIORE | € 111,70 | 16 | € 1.787,20 | A |
| | | | € 111,70 | 16 | € 1.787,20 | B |
| | | | € 111,70 | 16 | € 1.787,20 | C |
| | 93.08.V | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] FACCIALE E TRIGEMINALE. | € 78,20 | 2 | € 156,40 | A |
| | | | € 78,20 | 2 | € 156,40 | B |
| | | | € 78,20 | 2 | € 156,40 | C |
| | 93.08.Z | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] DEL TRONCO. | € 78,20 | 2 | € 156,40 | A |
| | | | € 78,20 | 2 | € 156,40 | B |
| | | | € 78,20 | 2 | € 156,40 | C |
| **IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI CONTRATTATE 2023 - BRANCA 32** | | | | | **€ 19.995,45** | |
| **IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI CONTRATTATE 2023 - BRANCHE A VISITA** | | | | | **€ 29.993,60** | |
| **IMPORTO TOTALE BUDGET 2023 - BRANCHE A VISITA** | | | | | **€ 30.000,00** | |

Il presente budget è finalizzato all'erogazione di prestazioni in attuazione delle previsioni di cui alle DGRV numero 1765/2012, 2201/2012, 101/2022 e s.m.i..

Il servizio deve essere garantito per l'intero periodo dell'anno. Qualsiasi variazione potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria.

L'apertura delle agende deve essere comunicata per tutto il 2023 in una quota equivalente ad almeno l'80% delle prestazioni previste nel budget concordato.
Le gestione delle agende sarà esclusivamente del cup.

L'erogatore si impegna al rispetto della normativa relativa al governo delle liste di attesa; le prestazioni che sono di interesse per i criteri di appropriatezza prescrittiva saranno prenotate dal CUP.

Data:_____ Per Azienda ULSS 3 Serenissima



Data:_____ Per Poliambulatorio Vespucci S.r.l.

DIRETTORE SANITARIO
*Dott. Mario Bortolato*

REGIONE DEL VENETO

ULSS3 SERENISSIMA

| Struttura Accreditata con sede presso il Distretto 4: POLIAMBULATORIO VESPUCCI s.r.l. | |
|---|---|
| TETTO ANNO 2023 ex DGRV n. 1397/2022<br>PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE<br>EROGATE A PAZIENTI RESIDENTI AL DI FUORI DEL VENETO | |
| IMPORTO TOTALE TETTO 2023 | € 1.598,05 |

**Data:_____** **Per Azienda ULSS 3 Serenissima** _____

_____

**Data:_____** **Per POLIAMBULATORIO VESPUCCI s.r.l.** _____

Firmato digitalmente da:
BORTOLATO MARIO
Firmato il 15/06/2023 10:19
Seriale Certificato: 7214
Valido dal 09/11/2020 al 09/11/2023
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA